



Segreteria Generale Ufficio Giustizia Federale Prot. AP/ic/2903/2019 Roma, 21 maggio 2019

Al Sig. Stefano Luongo c/o Avv. Lucia Lovino

Tramite pec: avv.lucialovino@pec.it;

Alla Procura Federale

Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

e, per conoscenza,

Alla Soc. Sport Management Pallanuoto CR Lombardo

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione - Deferimento Sig. Stefano Luongo - Procedimento n. 7/FIN/2019; Motivazioni decisione n. 8/2019 del 21/05/19.

Con la presente si trasmette la decisione in oggetto, assunta in data 21.05.2019

"Il giorno 21 maggio 2019, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ambra Novarina.

## PREMESSO CHE

- il Procuratore Federale in data 11.04.2019 deferiva al Tribunale Federale in funzione di Commissione Disciplinare, il Sig. **Stefano Luongo**, (tess. FIN 119716) per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, (con l'aggravante di cui all'art. 25, comma 3 lett. j) e per violazione dell'art. 13 bis Statuto Coni, nonché degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art. 6 dello Statuto Federale degli art. 12 e 17 del Regolamento Organico;









- la contestazione nei confronti del soggetto deferito muove dalla pubblicazione sulla pagina

Facebook dello stesso di alcune sue dichiarazioni contro la classe arbitrale Fin e di seguito

riportate " nonostante la squadra venga ripetutamente presa di mira da direttori di gara

incapaci e non all'altezza di dirigere partite di una certa levatura.... definisco alcuni direttori di

gara incapaci e poco sensibili perché penso e spero che nessuno faccia certi errori in malafede.

L'inadeguatezza di queste persone è una mancanza di rispetto nei confronti di tutte le squadre,

atleti ed allenatori...";

- il sig. Stefano Luongo pur non comparendo all'udienza depositava memoria difensiva

respingendo tutti gli addebiti:

RITENUTO CHE

- ricorre a carico del soggetto deferito l'illecito disciplinare contestato dalla Procura Federale;

- pacifiche sono le dichiarazioni pubblicate sulla pagina personale del deferito sul noto social

network, che debbono essere considerate lesive della classe arbitrale della FIN, in quanto vanno

oltre i parametri della correttezza e continenza e sono lesive dell'onore e la reputazione dei

tesserati Fin e della reputazione della stessa Federazione;

- la condotta del soggetto deferito risulta violativa di tutte le norme indicate dal Procuratore

Federale nel proprio atto di deferimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, sezione I, in funzione di Commissione Disciplinare, decide di comminare al Sig.

Stefano Luongo la sanzione della sospensione da ogni incarico federale e sociale per giorni quindici (15)

da scontare dal momento della comunicazione."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza